

Prot. n. 86916

Ord. n. 19

OGGETTO: Palio 16 agosto 2024 – Procedimento a carico della Contrada Sovrana dell'Istrice

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamata l'ordinanza n. 7 del 18 ottobre 2024 recante numero di protocollo 81783, con la quale procedeva a formulare contestazione di addebito alla Contrada Sovrana dell'Istrice, come meglio specificato nell'atto di cui sopra, che costituisce parte integrante del presente atto;

Premesso che:

- l'atto, *ut supra* menzionato, è stato notificato in data 18 ottobre 2024;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (di seguito, il "Regolamento") la Contrada ha presentato memoria difensiva *ex art. 98 comma 4*, del Regolamento, prot. in entrata n.83569 del 25 ottobre 2024;

Considerato che:

- la Contrada ha presentato una memoria, con in allegato il comunicato stampa del Comune di Siena ed un filmato del Palio, con la quale ha sostanzialmente eccepito:

1) *l'inconfigurabilità della violazione di cui all'art.64. comma 1, del Regolamento per impossibilità, al momento dell'abbassamento del Canape, del fantino della Contrada Sovrana dell'Istrice di collocarsi nella posizione assegnatagli dall'ordine della mossa per mancanza di spazio;*

2) *l'inapplicabilità dell'art. 101, comma 2, del Regolamento alla Contrada, sia perché dalla condotta del fantino non sono derivati incidenti o tumulti o comunque un atteggiamento tale da turbare e arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione del Palio, sia perché mancherebbe quel quid pluris volitivo nella condotta del fantino tale da far configurare tale*

responsabilità a carico della Contrada. Sottolinea, inoltre, che la Dirigenza della Contrada Sovrana dell'Istrice ha impartito al proprio fantino le giuste e corrette indicazioni in ossequio a quanto stabilito dalle norme regolamentari;

- nelle conclusioni la Contrada chiede, per il tramite dell'Onorando Priore, ai sensi dell'art. 98 comma 5 del Regolamento, che l'Assessore Delegato (di seguito "A.D.") proceda all'archiviazione dell'ordinanza n.7 del 18 ottobre 2024 recante numero di protocollo 81783;

Richiamati, prima di analizzare la presente memoria, i concetti posti alla base del *modus operandi* dello scrivente, così come definiti dalla Giunta Comunale (v.d.s. delibera n.435 del 29.11.2018), con particolare riferimento al ruolo ed ai compiti del suddetto;

Ritenuto opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (v.d.s. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art.92, comma 2, del Regolamento;

Vista la Relazione dei Deputati della Festa della quale fanno parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti;

Considerato che la stessa Relazione, riferendosi a quanto avvenuto in Piazza del Campo durante il Palio svoltosi in data 17 agosto c.a., testualmente recita: "*All'abbassamento dei canapi si rileva che non tutte le Contrade risultavano al loro posto poiché l'Istrice si spostava e partiva dal primo posto (versosimilmente per evitare l'ostacolo della Contrada della Lupa).....*";

Considerato che dalla Relazione degli Ispettori della Pista emerge che: "*Al momento in cui il Mossiere abbassa il canape, Istrice ed Oca si trovano in posizione diversa rispetto a quella assegnata*";

Visto che quanto sopra trova conferma anche nei filmati ufficiali del C.T.P.S. allegati alla relazione dei Deputati della Festa;

Analizzata la memoria della Contrada ed i relativi allegati;

Visti i seguenti articoli del Regolamento:

- art. 101, comma 2, il quale così recita: *“E' altresì responsabile del contegno della propria Comparsa, del fantino e dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento [...]”*;

- art. 87 che prevede: *“Salva ogni particolare disposizione espressamente riferentesi alla corsa del Palio, sono applicabili a tutto quanto concerne lo svolgimento della corsa stessa le norme che disciplinano l'effettuazione delle prove, norme contenute negli artt. 41, penultimo e ultimo comma, 54 ultimo comma, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70”*;

- art. 64, comma 1, il quale dispone che: *“È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell'ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l'ordine stesso e tenersi a giusta distanza l'uno dall'altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza degli altri Fantini”*;

Visto quanto rappresentato dalla Contrada e riportato nel presente atto ai punti 1 e 2, l'A.D. ritiene che la contestazione di addebito, enunciata con ordinanza n.7 del 18 ottobre 2024 recante numero di protocollo 81783, risulti fondata, per i seguenti motivi:

a) in primis, circa il punto 1, sebbene sia stata formulata ordinanza di contestazione di addebito a carico della Contrada della Lupa per la condotta posta in essere, meglio specificata in separati atti, dalla visione del filmato ufficiale emerge chiaramente che, nonostante i tentativi di ostacolo posti in essere dalla Contrada della Lupa, il fantino della Contrada Sovrana dell'Istrice, dal minuto 43:00 circa, è rimasto fuori dallo schieramento in prossimità del verrocchino al fine di trovare la posizione più favorevole per effettuare la partenza avvenuta al minuto 46:00 circa.



Quanto appena sostenuto trova conferma anche nella Relazione dei Deputati della Festa, laddove i predetti sostengono che *“l’Onda, la Lupa e la Chiocciola non si trovavano al proprio posto, ma solo a causa degli spostamenti dell’Istrice e dell’Oca subivano e non determinavano il loro posto sbagliato alla mossa”*;

b) *in secundis*, in riferimento al punto 2, per quanto attiene l’eccezione relativa all’insussistenza di responsabilità della Contrada per la condotta del proprio fantino, in quanto alcun incidente, tumulto, turbamento o pregiudizio al regolare svolgimento del Palio si siano configurati, si precisa che la configurabilità della responsabilità a carico della Contrada, così come previsto dall’art.101, comma 2, del Regolamento, sussiste anche qualora vi sia *“qualsiasi atto idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione del Palio in ogni suo momento, tenuto conto del carattere indubbio di continuità che collega le fasi preparatorie, di svolgimento e di conclusione della celebrazione del Palio”*. Dunque trattasi di responsabilità che sussiste anche qualora vi siano **atti idonei potenzialmente ad arrecare pregiudizio** al regolare svolgimento della celebrazione del Palio, anche se di fatto tale pregiudizio non viene arrecato. Inoltre la predetta responsabilità risulta essere un consolidato Istituto Giuridico radicato nel Diritto Paliesco in quanto presente sia nel Regolamento, deliberato in Consiglio Comunale con deliberazione n.99 del 17.6.2019 e n. 224 del 28.11.2019, sia nel precedente Regolamento. Circa invece la responsabilità di cui al comma 1 dell’art.101 del Regolamento, nel caso di specie, non risulta essere stata oggetto di contestazione;

c) circa la sussistenza della responsabilità di cui all’art.101, comma 2, del Regolamento, per il cambio volontario di posto, la comminazione di una sanzione alla Contrada risulta essere prassi consolidata come emerge dal precedente di cui alla delibera di G.C. n. 446 del 28.11.2023 che risulta attenersi al mutato indirizzo giurisprudenziale a partire dal 2018.

Tutto ciò premesso, l'Assessore Delegato, ai sensi degli artt. 97, 98, comma 5, 101 e 103, comma 2, ultimo periodo, del Regolamento per il Palio, ritiene sussistere i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione del provvedimento sanzionatorio a carico della Contrada Sovrana dell'Istrice per essersi resa responsabile *ex art.* 101, comma 2, del Regolamento della condotta tenuta dal proprio fantino in occasione del Palio.

P.Q.M.

- propone di comminare alla Contrada Sovrana dell'Istrice la sanzione di **una (1) censura**, secondo quanto previsto dall' art. 97 del Regolamento, per essersi resa responsabile della condotta del proprio fantino che, al momento dell'abbassamento del canape, ha effettuato la partenza dal primo posto anziché dal posto assegnatogli dall'ordine della mossa, così da porre in essere atti idonei ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento del Palio turbando la fase della mossa, ai sensi dell'art.101. comma 2 del Regolamento;
- propone di sanzionare, *ex art.* 99 del Regolamento, il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia come da separata proposta;
- dispone di notificare la presente proposta di sanzione alla Contrada Sovrana dell'Istrice assegnandole, a pena di decadenza, n. 10 (dieci) giorni dalla notifica della presente proposta di sanzione per presentare alla Giunta Comunale memoria difensiva *ex art.*98, comma 6, del Regolamento.

Dalla Residenza Municipale, li 8 novembre 2024

L'ASSESSORE DELEGATO

Dott. Giuseppe Giordano



